Legge di Bilancio. Art. 1 co. 400 (Assunzione di ricercatori di tipo b).
Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del MIUR, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le Università.
Si prevedono risorse aggiuntive per l'FFO da utilizzare per l'assunzione di RTDb, per 20 milioni per il 2019 e 58,63 milioni per il 2020, da distribuire agli atenei con un decreto da pubblicare entro sessanta giorni.
Commento di FlcCgil: Sono i 1.000 posti del piano straordinario per RTDb di cui si è parlato in questi mesi, che rappresentano un intervento sul personale assolutamente insufficiente se rapportato al numero di lavoratori precari presenti negli atenei e considerato che oggi ci sono in ruolo circa 15.000 docenti e ricercatori in meno rispetto a dieci anni fa (e almeno altrettanti tecnici e amministrativi). Si prevedono le coperture economiche solo per gli ultimi mesi di stipendio del 2019 e poi, dal 2020, a regime. Da notare però che questo "piano straordinario" avviene nel quadro dei punti budget assegnati ed è una facoltà, e non un obbligo, per gli Atenei: infatti, "la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità assunzionali rimane a disposizione per le altre finalità del FFO".
La legge di stabilità (comma 400) assegna e finanzia 1.000 posti da RTD-b. Dove sono gli altri 500? Nel comma 401.
401. A valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali:
a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. [...]
Commento di B.C. Montano (Roars 19-01-19): Dalla lettura del comma mi pare evidente che i 10 milioni di cui sopra non sono risorse aggiuntive, stanziate dalle legge di Bilancio e distribuite dal MIUR agli atenei, ma costituiscono esclusivamente un limite massimo alla spesa (a totale carico degli atenei) per l'assunzione di altri RTD-b, "oltre le ordinarie facoltà assunzionali".
In altre parole, in base a quello che c'è scritto nel testo della legge di bilancio, il MIUR distribuirà un totale 750 punti organico, pari a 1500 RTD-b, di cui però una parte (500 posti) sono posti a carico dei bilanci degli atenei. D'altra parte, se non fosse così, sarebbe bastato aumentare lo stanziamento per il comma 400 relativo al reclutamento straordinario, invece che "inventarsi" questo comma 401.
A meno che ... i 10 milioni vengano attinti dai 40 milioni che un altro comma della legge di bilancio stanzia per aumentare l'FFO "libero". Ma in tal caso si assisterebbe al gioco delle tre carte: da una parte vengono stanziati fondi per aumentare l'FFO non vincolato, come anche pubblicizzato sui comunicati stampa, dall'altro si tolgono parte di quegli stessi soldi per finanziare altre misure. Una specie di riedizione dei "carri armati di Mussolini".